



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF162

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 3

OGGETTO	CREDITO D'IMPOSTA EDICOLE – FAQ DEL DIPARTIMENTO EDITORIA
RIFERIMENTI	<a href="#">FAQ DIE DEL 16/09/2019</a> – ART. 1 C. 806-609 L. 145/2018; DPCM 31/05/2019 – RF 122/2018
CIRCOLARE DEL	17/09/2019

*Sintesi: il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE) ha reso noto l'aggiornamento delle FAQ relative al credito d'imposta per le edicole. Tra i principali chiarimenti:*

- la mancata possibilità per l'impresa di delegare la presentazione della domanda a un terzo
- gli effetti della mancata allegazione dell'attestazione comunale circa l'assenza di altri edicole
- l'equiparazione ai fini del bonus del pagamento del canone Cosap in luogo della Tosap.

*Si ricorda che la domanda di accesso al beneficio va presentata entro il 30/09/2019 tramite l'apposito portale.*

## CREDITO D'IMPOSTA EDICOLE – FAQ

SOGGETTI ABILITATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – NO AI SOGGETTI DELEGATI	
DOMANDE	<ul style="list-style-type: none"><li>presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>può effettuarsi con procura</b> utilizzando il dispositivo di firma per conto della edicola?</li><li>✓ può essere <b>effettuata da un procuratore in possesso di CNS?</b></li><li>✓ la domanda <b>può essere firmata da un delegato munito di procura</b>, essendo il titolare sprovvisto di SPID e CNS?</li><li>✓ il soggetto interessato ha <b>l'obbligo di disporre di un'identità digitale/firma digitale?</b></li></ul></li></ul>
RISPOSTA	<ul style="list-style-type: none"><li><b>invio della domanda per la concessione del credito d'imposta edicole:</b><ul style="list-style-type: none"><li>✓ da effettuare telematicamente tramite l'apposita piattaforma (<a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a>)</li><li>✓ <b>può essere effettuata dal solo titolare o rappresentante legale dell'impresa</b> richiedente, munito di identità digitale;</li></ul></li><li><b>accesso alla piattaforma:</b> il soggetto si identifica tramite SPID o CNS</li><li><b>presentazione da soggetti diversi delegati dal titolare: non è ammissibile</b></li><li><b>firma digitale:</b><ul style="list-style-type: none"><li>✓ va <b>apposta dal richiedente</b> al termine della compilazione telematica dell'istanza e delle relative dichiarazioni sostitutive rese ex DPR 445/2000</li><li>✓ la <b>procedura consente</b>, per l'apposizione della firma, di <b>scaricare</b> il documento in formato PDF e di <b>ricaricare</b> lo stesso firmato digitalmente.</li></ul></li></ul>

**Firma della Richiesta**

**Passo 1**

Scarica la dichiarazione PDF della richiesta:

Scarica PDF

**Passo 2**

Firmare digitalmente la dichiarazione PDF scaricata e caricarla qui:

Nessun file selezionato

**Passo 3**

Proseguire con l'invio della pratica:

Invia Pratica

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

REQUISITI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO					
DOMANDE	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>vendita anche di articoli diversi dai giornali:</b> la domanda può essere presentata anche dal soggetto (impresa individuale) che nel proprio chiosco, in aggiunta alla vendita di giornali, vende anche ricariche telefoniche/biglietti autobus e dolciumi?</li> <li><b>titolare di un'edicola esclusiva ma impura:</b> l'aggiunta all'attività principale di prodotti editoriali di prodotti di piccola cartoleria e giocattoli consente la richiesta del beneficio?</li> <li><b>attività secondaria:</b> lo svolgimento da parte dell'edicola, oltre all'attività prevalente costituita dal commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (codice Ateco 47.62.1), anche di attività secondarie, quali il commercio al dettaglio di libri (codice Ateco 47.61) e cartoleria (codice Ateco 47.62.2), impedisce la richiesta del credito d'imposta?</li> <li><b>tabaccheria</b> (codice Ateco 47.26) <b>che vende solo generi di monopolio e cartoleria varia</b> (non riviste o giornali): può richiedere il credito?</li> </ul>				
RISPOSTA	<p>I destinatari del credito d'imposta sono i seguenti:</p> <table border="1"> <tr> <td><b>Punti vendita esclusivi</b></td><td> <p>Esercenti attività commerciali <b>che operano esclusivamente</b> nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici; <b>in tale categoria rientrano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ tutti i punti vendita che nel Registro imprese hanno <b>come codice di attività principale il codice Ateco 47.62.10</b>,</li> <li>✓ <b>a prescindere dalla presenza o meno di codici ATECO secondari.</b></li> </ul> </td></tr> <tr> <td><b>Punti vendita non esclusivi</b></td><td> <p>Esercenti attività commerciali di vendita di merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ abilitati alla vendita di quotidiani/periodici alle <b>condizioni di cui al co. 3, art. 2, D.lgs. 170/2001</b></li> <li>✓ e purché la suddetta attività commerciale <b>rappresenti, nel comune di riferimento, l'unico punto vendita</b> al dettaglio di giornali, riviste e periodici.</li> </ul> <p><b>In tale categoria</b> rientrano tutti i punti vendita che nel Registro Imprese hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ come <b>attività principale</b> uno dei <b>codici Ateco 47.26, 47.30, 56.3, 47.1 e 47.61</b></li> <li>▪ e come codice <b>attività secondario il codice Ateco 47.62.10</b>; l'assenza del codice secondario che identifica specificamente la vendita di giornali preclude la richiesta del beneficio.</li> </ul> </td></tr> </table>	<b>Punti vendita esclusivi</b>	<p>Esercenti attività commerciali <b>che operano esclusivamente</b> nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici; <b>in tale categoria rientrano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ tutti i punti vendita che nel Registro imprese hanno <b>come codice di attività principale il codice Ateco 47.62.10</b>,</li> <li>✓ <b>a prescindere dalla presenza o meno di codici ATECO secondari.</b></li> </ul>	<b>Punti vendita non esclusivi</b>	<p>Esercenti attività commerciali di vendita di merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ abilitati alla vendita di quotidiani/periodici alle <b>condizioni di cui al co. 3, art. 2, D.lgs. 170/2001</b></li> <li>✓ e purché la suddetta attività commerciale <b>rappresenti, nel comune di riferimento, l'unico punto vendita</b> al dettaglio di giornali, riviste e periodici.</li> </ul> <p><b>In tale categoria</b> rientrano tutti i punti vendita che nel Registro Imprese hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ come <b>attività principale</b> uno dei <b>codici Ateco 47.26, 47.30, 56.3, 47.1 e 47.61</b></li> <li>▪ e come codice <b>attività secondario il codice Ateco 47.62.10</b>; l'assenza del codice secondario che identifica specificamente la vendita di giornali preclude la richiesta del beneficio.</li> </ul>
<b>Punti vendita esclusivi</b>	<p>Esercenti attività commerciali <b>che operano esclusivamente</b> nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici; <b>in tale categoria rientrano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ tutti i punti vendita che nel Registro imprese hanno <b>come codice di attività principale il codice Ateco 47.62.10</b>,</li> <li>✓ <b>a prescindere dalla presenza o meno di codici ATECO secondari.</b></li> </ul>				
<b>Punti vendita non esclusivi</b>	<p>Esercenti attività commerciali di vendita di merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ abilitati alla vendita di quotidiani/periodici alle <b>condizioni di cui al co. 3, art. 2, D.lgs. 170/2001</b></li> <li>✓ e purché la suddetta attività commerciale <b>rappresenti, nel comune di riferimento, l'unico punto vendita</b> al dettaglio di giornali, riviste e periodici.</li> </ul> <p><b>In tale categoria</b> rientrano tutti i punti vendita che nel Registro Imprese hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ come <b>attività principale</b> uno dei <b>codici Ateco 47.26, 47.30, 56.3, 47.1 e 47.61</b></li> <li>▪ e come codice <b>attività secondario il codice Ateco 47.62.10</b>; l'assenza del codice secondario che identifica specificamente la vendita di giornali preclude la richiesta del beneficio.</li> </ul>				



**Punti vendita esclusivi:** il legislatore ha utilizzato in modo atecnico l'avverbio "esclusivamente"; infatti (a differenza ai concetti ordinariamente applicati in altri ambiti, come per gli studi di settore/Isa) si tratta di fare riferimento:

- ✓ al solo codice **dell'attività "prevalente"** (peraltro relativo alle risultanze, con finalità solo statistica, del Registro imprese, non anche al codice attività "effettivo" utilizzato per gli ISA)
- ✓ **potendo essere presenti anche delle attività secondarie.**



Peraltro l'inquadramento nei punti vendita "esclusivi" in numerosi casi risulta sostanziale, considerato che quelli "non esclusivi" possono essere localizzati solo in comuni estremamente piccoli, nell'ambito dei quali si trovino ad operare in assenza di concorrenza.

A tal fine il riferimento all'unico punto vendita si deve ritenere non riguardi la medesima impresa (cioè il fatto che non possieda unità secondarie nel medesimo comune), ma le imprese concorrenti; in questo caso, peraltro, non è chiaro se siano ostativi solo altri punti vendita "esclusivi", o rilevino anche se non esclusivi.

ATTESTAZIONE DEL COMUNE	
DOMANDE	Cosa implica la mancata allegazione, alla richiesta di accesso al bonus, dell'attestazione comunale circa l'inesistenza di altre attività di rivendita di giornali riviste e periodici?
RISPOSTA	<p><b>L'inesistenza di altre attività di rivendita</b> di giornali riviste e periodici <b>costituisce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per i punti vendita "non esclusivi": un <b>presupposto di ammissibilità</b> al beneficio</li> <li>▪ per i punti vendita "esclusivi": una <b>condizione</b> richiesta <b>nel caso di inclusione delle spese di locazione</b> tra gli importi che concorrono a determinare il credito.</li> </ul> <p>Pertanto, in entrambi i casi occorre <b>allegare alla domanda un'apposita certificazione</b>, rilasciata dal Comune nel cui territorio si trova il punto vendita per cui si richiede il beneficio, che:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>attesti l'inesistenza</b> di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici</li> <li>▪ nello stesso territorio comunale.</li> </ul>
--	--

IMPRESE AMMESSE AL BENEFICIO	
DOMANDE	<p>È possibile <b>richiedere il credito d'imposta</b> nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ titolare di edicola che nel 2019 ho stipulato un <b>atto di affitto d'azienda</b> relativamente all'edicola?</li> <li>✓ acquisto dell'edicola con <b>atto di donazione</b> del mese di maggio 2019?</li> </ul>
RISPOSTA	<p><b>L'accesso all'agevolazione è previsto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per le sole <b>imprese attive</b> al momento della domanda</li> <li>▪ e che nell'anno precedente abbiano sostenuto le spese che concorrono a determinare il credito.</li> </ul> <p>Si ricorda che il <b>credito d'imposta</b> è <b>riconosciuto</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nel limite dello stanziamento pubblico di <b>€ 13 milioni per il 2019</b> e di <b>€ 17 milioni per il 2020</b> ed è <b>parametrato</b> a determinate spese (<i>elencate in seguito</i>);</li> <li>▪ nella <b>misura massima di € 2.000</b> per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti degli <b>aiuti "de minimis"</b> di cui al Reg. UE n. 1407/2013.</li> </ul>

EQUIPARAZIONE DI COSAP E TOSAP									
DOMANDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>pagamento della TOSAP e non del canone COSAP</b> nel Comune di esercizio dell'attività esclusiva di rivendita di giornali e riviste;</li> <li>✓ in merito alle spese, le <b>stesse riguardano anche la TOSAP oltre al canone COSAP</b>;</li> <li>✓ <b>introduzione, dall'1/01/2019, da parte del Comune di Grosseto</b> del canone COSAP; fino al 31/12/2018 era vigente la TOSAP; è possibile considerare, ai fini del credito d'imposta, l'importo pagato nel 2018 a titolo di TOSAP.</li> </ul>								
RISPOSTA	<p><b>Per i punti di vendita esclusivi</b>, il credito di imposta è <b>parametrato</b> agli <b>importi pagati</b> dal <b>titolare</b> del singolo punto vendita per i <b>locali in cui si esercita la vendita</b>, nell'anno precedente a quello della <b>domanda di accesso al beneficio</b>, con riferimento alle <b>voci di seguito indicate</b>:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VOCI DI SPESA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▪</td><td><b>IMU, TASI, TARI, COSAP</b> (canone occupazione suolo pubblico)</td></tr> <tr> <td>▪</td><td><b>Spese per locazione</b> (al netto Iva)</td></tr> </tbody> </table> <p> <b>Nota:</b> per tale voce è richiesto che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale</p> <p><b>Per i punti di vendita non esclusivi</b>, il credito d'imposta è <b>parametrato</b> alle medesime voci sopra indicate e <b>commisurato</b> per punto vendita al seguente <b>rapporto</b>:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ricavi derivanti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori</td><td>Ricavi complessivi</td></tr> </tbody> </table> <p> <b>Nota:</b> per le vendite soggette ad aggio/ricavo fisso si considera il prezzo di cessione al pubblico.</p> <p>È opportuno evidenziare che il <b>canone COSAP</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è stato <b>introdotto</b> dall'art. 63 del D.lgs. 446/1997 e che, in precedenza, l'occupazione di aree e spazi pubblici era assoggettata alla TOSAP (disciplinata dal D.lgs. 507/1993);</li> <li>▪ può <b>applicarsi in alternativa alla TOSAP</b>.</li> </ul> <p>I due tributi, nonostante la <b>diversa natura giuridica</b> (tributaria e non tributaria), presentano come <b>presupposto comune quello dell'occupazione del suolo pubblico</b>.</p> <p>Premesso quanto sopra si ha che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ai fini della richiesta del beneficio, gli <b>importi pagati a titolo di TOSAP</b> possono equipararsi a <b>quelli pagati a titolo di COSAP</b>;</li> <li>▪ nella domanda di accesso al credito <b>può indicarsi l'importo pagato a titolo di COSAP o TOSAP</b>, a seconda della normativa vigente nel Comune di riferimento.</li> </ul>	VOCI DI SPESA		▪	<b>IMU, TASI, TARI, COSAP</b> (canone occupazione suolo pubblico)	▪	<b>Spese per locazione</b> (al netto Iva)	Ricavi derivanti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori	Ricavi complessivi
VOCI DI SPESA									
▪	<b>IMU, TASI, TARI, COSAP</b> (canone occupazione suolo pubblico)								
▪	<b>Spese per locazione</b> (al netto Iva)								
Ricavi derivanti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori	Ricavi complessivi								